

**Quesito relativo all'applicazione dell'art. 51 della Legge
16 gennaio 2003 n. 3**

Le disposizioni dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 hanno una portata ampia e pressoché generalizzata del divieto di fumare ad esso conseguente, che, in pratica, interessa indistintamente tutti i locali chiusi, con particolare riguardo ai luoghi di lavoro, con esclusione soltanto degli spazi "riservati ai fumatori" e come tali contrassegnati, e dei locali privati "non aperti ad utenti od al pubblico".

La piena applicazione della nuova disciplina, ispirata al principio della "tutela della salute dei non fumatori" nella prospettiva generale di salvaguardia della salute pubblica, comporta l'applicazione del divieto di fumare anche nei locali comuni chiusi dei "condomini" per l'indubbia esigenza di garantire in essi la tutela della salute dal fumo passivo.

Tali spazi (androni, scale, ascensori, sale riunione, ecc.) non possono essere di fatto equiparati ad una abitazione privata, in quanto rappresentano luoghi frequentati dai condomini e da altri soggetti "utenti" dei locali e delle attrezzature in essi presenti nello svolgimento della propria attività lavorativa (si pensi ad esempio agli addetti alle pulizie, alla manutenzione di ascensori o caldaie agli addetti alla consegna della posta, ecc.) ai quali deve essere estesa la tutela prevista dalla legge. Tali locali, pertanto, non possono essere considerati privati "non aperti a pubblico o ad utenti" e quindi non possono rientrare tra quelli nei quali il divieto di fumo non è applicato.

Da ciò deriva in primo luogo l'obbligo dell'apposizione dei cartelli secondo quanto indicato all'art. 2.2 dell'Accordo Stato - Regioni del 16 dicembre 2004. Per quanto attiene la responsabilità della vigilanza sull'osservanza del divieto, si ritiene che sia compito degli Amministratori di condominio la predisposizione e l'apposizione dei cartelli.

Resta libera la facoltà da parte di condomini che si rendessero disponibili, o anche da parte di chiunque altro riscontri il mancato rispetto della norma, richiamare all'osservanza del divieto gli eventuali trasgressori e di segnalare alle autorità competenti all'accertamento ed alla contestazioni il comportamento dei trasgressori, in caso di inottemperanza al richiamo.

*Il Dirigente dell' Ufficio IX
Doti. Paolo D 'Argenio*